



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

ORDINANZA N. 39 DEL 27/06/2012

Oggetto: ORDINANZA PER LA FRUIBILITA' DELLA COSTA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAROVIGNO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000. T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81 – *“Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile”*;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/92 *“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”*;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98 - *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la L.R. n. 17/2006 – *“Disciplina della tutela e dell'uso della costa”*;

RILEVATO che con nota n. 0001108 del 02/02/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia ebbe a richiedere, supportandola cartograficamente, la condivisione delle perimetrazioni inerenti le *“aree a diversa pericolosità geomorfologica nel territorio comunale di Carovigno (Br)”*;

VISTO che la suddetta perimetrazione classificava tratti della fascia costiera comunale quali aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), elevata (PG2) e media e moderata (PG1);

DATO ATTO che, conseguentemente, è necessario interdire, secondo il dettaglio ivi riportato, la balneazione, l'accesso e stazionamento nei tratti censiti come critici;

RILEVATO che con nota n. 10186 del 22/5/2012, il Consorzio di gestione di Torre Guaceto richiedeva l'interdizione delle aree demaniali corrispondenti al molo foraneo di Punta Penna Grossa in quanto a seguito di avverse condizioni meteo marine si sono verificati seri danni allo stesso molo tali da minare la stabilità della struttura costiera;

DATO ATTO che con la nota di cui sopra lo stesso Consorzio comunicava la presenza nelle vicinanze del molo foraneo di Punta Penna Grossa di un'accumulo di materiale inerte di altezza pari a mt 3,00 anch'esso con grave rischio di crollo;

CONSIDERATO che l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

CONSIDERATA la sussistenza potenziale di pericoli per la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, in ragione del sopravvenire della stagione estiva che integra maggiormente il bisogno di misure cautelative;

DATO ATTO che in data 30/05/2012 si è tenuta una conferenza dei servizi interna per implementare l'istruttoria del presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Brindisi, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 54 del Decreto Legislativo

n. 267/2000, giusta nota prot. n.12354/2012 e successivo riscontro con nota prot. 15582-13/10 gab del 20/6/2012 assunta al prot. gen. il 21/6/2012 con n. 12354.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000.

ORDINA

1. E' fatto divieto assoluto, fino a nuova disposizione, secondo i presidi segnaletici che ivi insisteranno, di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull'arenile e lungo la fascia costiera, nelle aree a diversa pericolosità geomorfologia - molto elevata (PG3), elevata (PG2) - ed in quelle immediatamente vicine, nelle zone del Comune di Carovigno indicate nelle cartografie allegate e di seguito sinteticamente indicate:

ZONA TORRE GUACETO:

- a) tratto della fascia costiera ad Est della Torre Aragonese;
- b) tratto della fascia costiera a Nord-Ovest della Torre Aragonese - ***a partire dalla Torre per circa mt. 350 in direzione Nord-Ovest*** - come più puntualmente segnalato in loco, fino al primo arenile posto ad ovest della Torre;
- c) tratto della fascia costiera posta ad Ovest del primo arenile posizionato ad ovest della Torre - ***a partire dal primo arenile per circa mt. 300 in direzione Ovest lungo costa -;***
- d) tratto della fascia costiera posta ad Ovest del quarto arenile posto ad ovest della Torre Aragonese ***a partire dal terzo arenile per circa mt. 350 in direzione Ovest lungo costa -;***

ZONA SPIAGGIA PENNAGROSSA:

- a) aree interessate dal molo foraneo di Pennagrossa, ivi compreso la battigia e l'arenile restostante posto ad Est dello stesso e costituente porzione iniziale della spiaggia di Pennagrossa, per una distanza interna dal molo pari a 2 volte l'altezza dello stesso ossia mt.6,00;
- b) tratto della fascia costiera distante circa 400 mt ad Est dal molo di Pennagrossa - ***per circa mt. 600 in direzione Est;***

ZONA COMPRESA TRA GLI EDIFICI PRESENTI SUL MOLO DI PENNAGROSSA ED IL CAMPING MEDITUR:

- a) aree restostanti l'arenile distante circa 100 mt ad ovest degli edifici presenti sul molo di Pennagrossa - ***per circa mt. 50 in direzione Ovest*** - interessato dalla presenza di materiale inerte segnalato dal Consorzio di Torre Guaceto;
- b) tratto della fascia costiera distante circa 500 mt ad Ovest dagli edifici presenti sul Pennagrossa - ***per circa mt. 400 in direzione Ovest -;***

ZONA COMPRESA TRA SPECCHIOLLA E IL CAMPING MEDITUR :

- a) tratto della fascia costiera a Nord e a Nord-Est del ristorante il Timone - ***a partire dal ristorante per circa mt.120 in direzione Nord-Est, lungo costa -;***
- b) tratto della fascia costiera ad Est del ristorante il Timone fino al ristorante Ippocampo - ***a partire dalla prima caletta ad Est del ristorante per circa mt.600 in direzione Est, lungo costa -;***

ZONA COMPRESA TRA PANTANAGIANNI E TORRE SANTA SABINA:

- a) tratto della fascia costiera ad Ovest del primo arenile posizionato ad ovest di viale Vienna - ***a partire dal promontorio ad ovest della prima caletta per circa mt.100 in direzione Ovest, lungo costa - ;***
- b) tratto della fascia costiera ad Ovest del secondo arenile posizionato ad ovest di viale Vienna - ***a partire dalla seconda caletta per circa mt.180 in direzione Ovest, lungo costa - ;***
- c) tratto della fascia costiera ad Ovest del terzo arenile posizionato ad ovest di viale Vienna - ***a partire dalla terza caletta per circa mt.230 in direzione Ovest, lungo costa - ;***

ZONA TORRE SANTA SABINA:

- a) tratto di fascia costiera a Nord dell'ampio parcheggio di via Monte Bianco - ***a partire dal lato ovest dell'arenile posto al termine di via Monte Pollino per circa mt.230 in direzione Ovest, lungo costa - ;***
- b) tratto di fascia costiera a Nord dell'abitato di Torre Santa Sabina, comunemente indicata come "dietro la Torre" - ***a partire dalla torre di Torre Santa Sabina per circa mt.230 in direzione Ovest, lungo costa - ;***

- c) tratto di fascia costiera nell'abitato di Torre Santa Sabina, compresa tra via Sele e via Mezzaluna comunemente indicata come "Scoglio del Cavallo - piccola"- **a partire da via Sele per circa mt.80 in direzione via Mezzaluna, lungo costa -** ;
- d) tratto della fascia costiera posta circa 100 mt ad Ovest della spiaggia comunemente indicata "Scoglio del Cavallo- grande" in direzione della spiaggia Mezzaluna **per circa mt.350, lungo costa-**;

ZONA C.DA CARISCIOLA - ZONA COMPRESA TRA C.DA CARISCIOLA E LAMAFORCA:

- a) tratto della fascia costiera a nord dell'abitato di c.da Carisciola/ La Nostra Famiglia/via Socrate a partire dalla spiaggia comunemente indicata come "dell'isoletta" sino alla località comunemente denominata "porto fetente" con esclusione di un tratto di lunghezza pari a circa mt 120 antistante "l'ex ristorante Lo Squalo";
- b) tratto della fascia costiera posta a nord della zona alberghiera di c.da Monacelle/Scoglio degli Achei a partire da "porto fetente" sino al confine con il Comune di Ostuni con esclusione del tratto di costa di lunghezza pari a circa mt 120 che fronteggia il lato est del camping AquaIn/Lamaforca.

2. Alla presente sono allegati n.3 cartografie della costa comunale esplicative di quanto riportato al precedente punto 1 e schema del presidio segnaletico;

3. E' consentito lo stazionamento di uomini e mezzi nelle zone lato monte che, in via cautelativa ed a vantaggio della sicurezza, distino dalle aree a pericolosità geomorfologia ad una distanza pari ad almeno tre volte l'altezza della stessa (calcolata come variazione tra la quota massima del ciglio superiore e quella minima del piede).

4. Per le aree interessate da concessione demaniale sarà obbligo del titolare della concessione di apporre apposita cartellonistica monitoria nelle zone interdette ed onerarsi di adeguata esposizione e conoscenza al pubblico della presente ordinanza.

5. E' necessario che si proceda all'effettuazione di ulteriori approfondimenti tecnici e sopralluoghi congiunti in sito da parte di tecnici comunali e dell'Autorità di Bacino della Puglia per l'eventuale rettifica delle aree perimetrate allo scopo di ridurre l'estensione delle stesse ove ne ricorrano le condizioni geomorfologiche;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune. L'inottemperanza della presente ordinanza verrà punita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE

- a) Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso mass-media e sito web del Comune;
- b) La stessa venga notificata ai titolari di concessione demaniale;
- c) Copia della presente sia trasmessa a:
 - Prefettura di Brindisi, piazza Santa Teresa – 72100 - BRINDISI;
 - Al Corpo di Polizia Municipale, via G. Verdi n.3- 72012 - CAROVIGNO;
 - Al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi;
 - Alla Questura di Brindisi;
 - Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi;
 - Alla Capitaneria di Porto di Brindisi- via Regina Margherita n.1 – 72100 - BRINDISI;
 - Al Corpo Forestale di Brindisi;
 - Alla Polizia Provinciale di Brindisi;
 - Al Consorzio di Gestione Torre Guaceto- via S.Anna n.6 – 72012 - BRINDISI;
 - Alla Regione Puglia – Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio – Ufficio Demanio Marittimo – via Caduti di Tutte le Guerre, 15 – 70126 - BARI

Dalla Residenza Municipale addì 27/06/2012

IL SINDACO
F.to Vittorio Zizza